

### 1. Disposizioni generali – Campo di validità

1.1 Le presenti Condizioni generali di acquisto (CGA) si applicano a tutti i contratti di acquisto, d'opera, noleggio, servizi e innominati di VitalAire AG (di seguito «VitalAire»), nei quali la parte contraente di VitalAire (di seguito «parte contraente») fornisce la prestazione contrattuale caratteristica (di seguito «prestazione contrattuale»).

1.2 Si applicano esclusivamente le CGA di VitalAire. Non trovano applicazione condizioni contrastanti o divergenti della parte contraente, a meno che la loro validità non sia stata espressamente accettata da VitalAire. Le presenti CGA valgono anche qualora VitalAire, pur essendo a conoscenza di condizioni della parte contraente contrastanti o divergenti dalle proprie CGA, accetti senza riserve la prestazione contrattuale.

1.3 L'adempimento della prestazione contrattuale della parte contraente vale anche come sua accettazione delle presenti CGA.

### 2. Offerta – Documenti dell'offerta

2.1 Le offerte della parte contraente si intendono come vincolanti; esse devono essere redatte in modo completo in ogni loro parte. La parte contraente è tenuta a informarsi autonomamente sulle particolarità locali prima della redazione dell'offerta. I costi aggiuntivi risultanti dal mancato adempimento di tale obbligo sono a carico della parte contraente.

2.2 Le spese supplementari, che si sono rese necessarie dopo il conferimento dell'ordine di base, non sono già comprese e autorizzate in base a quest'ultimo, bensì devono essere concordate per iscritto.

2.3 Tutti gli accordi che intercorreranno tra VitalAire e la parte contraente per l'adempimento del contratto dovranno essere convenuti per iscritto. Eventuali accordi accessori verbali perdono di efficacia se non sono stati confermati per iscritto.

2.4 La parte contraente è tenuta a informare VitalAire sulle alternative più convenienti ovvero tecnicamente più appropriate o più innovative.

2.5 VitalAire si riserva tutti i diritti di autore e di proprietà su tutti i documenti forniti da VitalAire alla parte contraente. I documenti summenzionati devono essere utilizzati esclusivamente per fornire la prestazione contrattuale. Dopo l'adempimento della prestazione contrattuale essi devono essere restituiti spontaneamente a VitalAire. Senza l'espresso consenso scritto da parte di VitalAire tali documenti non devono essere portati a conoscenza di terzi. L'obbligo di riservatezza perdura oltre la fine del contratto.

2.6 Tutti i diritti di utilizzo e sfruttamento relativi ai documenti forniti dalla parte contraente a VitalAire vengono trasferiti a VitalAire.

### 3. Ordine e conferma d'ordine

3.1 VitalAire può revocare l'ordine qualora la parte contraente non lo abbia accettato per iscritto entro due settimane dal suo ricevimento (conferma d'ordine).

3.2 Gli ordini e ulteriori accordi sono vincolanti solo se conferiti o confermati per iscritto da VitalAire. Gli accordi successivi devono essere confermati per iscritto da VitalAire per diventare vincolanti.

3.3 A seconda del caso, la conferma d'ordine può avvenire anche per fax o per e-mail, i quali sono dunque siano assimilati ai documenti scritti.

### 4. Prezzi

4.1 Il prezzo indicato nell'ordine è vincolante.

4.2 In mancanza di un accordo scritto divergente, il prezzo include la consegna «franco domicilio» all'indirizzo di consegna indicato da VitalAire, nonché l'imballaggio e l'eventuale montaggio.

4.3 Questo prezzo comprende tutte le prestazioni principali e accessorie che fanno parte della realizzazione complessiva secondo i documenti di gara del partner contrattuale. Sono altresì comprese le spese insorte in relazione al paragrafo 16.1 delle CGA, gli eventuali trasferimenti di proprietà intellettuale ai sensi del paragrafo 16.2 delle CGA nonché qualsivoglia supplemento, imposta e tassa, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto.

4.4 In presenza di prezzi al peso è determinante la pesatura ufficiale e in sua assenza la determinazione del peso di VitalAire.

### 5. Riservatezza

5.1 La parte contraente si impegna a mantenere riservate tutte le informazioni di cui viene a conoscenza nell'ambito del rapporto commerciale.

5.2 La parte contraente ha l'obbligo, su richiesta di VitalAire, di sottoscrivere un accordo di riservatezza separato.

### 6. Fatture

6.1 Le fatture, provviste del numero d'ordine, non devono essere allegate alla merce bensì inviate separatamente per posta alla fatturazione centrale di VitalAire.

6.2 Le fatture devono riportare il numero d'ordine e i numeri di ogni singola posizione. Le fatture sprovviste di tali indicazioni non sono pagabili. Le copie delle fatture devono essere contrassegnate come duplicato.

### 7. Pagamenti

7.1 Salvo quanto diversamente concordato, i pagamenti al netto si intendono a 60 giorni.

7.2 Il termine di pagamento decorre dal momento in cui la prestazione contrattuale è stata fornita per intero e dal ricevimento della fattura regolarmente emessa. Nella misura in cui la parte contraente è tenuta a mettere a disposizione test dei materiali, verbali di prova, documenti sulla qualità o altra documentazione, l'adempimento completo della prestazione contrattuale presuppone anche il ricevimento di tali documenti. L'adempimento completo della prestazione contrattuale comprende inoltre l'eliminazione completa di eventuali difetti.

7.3 I pagamenti così come la messa in esercizio non implicano in alcun modo il riconoscimento della conformità della prestazione contrattuale.

### 8. Momento dell'adempimento

8.1 Il momento dell'adempimento specificato nel conferimento dell'ordine nonché tutte le altre date indicate dalla parte contrattuale sono vincolanti.

8.2 Per la puntualità delle consegne è determinante l'ingresso presso il punto di ricevimento indicato da VitalAire, per la puntualità delle consegne con installazione o montaggio è determinante la loro accettazione e per le altre prestazioni contrattuali l'adempimento della prestazione contrattuale convenuta.

8.3 La parte contraente ha l'obbligo di informare tempestivamente per iscritto VitalAire qualora si verifichino o identifichi circostanze che impediscono il rispetto del momento dell'adempimento concordato.

8.4 Le consegne anticipate, le consegne al di fuori degli orari di accettazione delle merci comunicati da VitalAire nonché le consegne parziali o multiple devono essere autorizzate preventivamente da VitalAire.

### 9. Spedizione e trasferimento del rischio

9.1 Salvo quanto diversamente pattuito per iscritto, le prestazioni contrattuali che comprendono una consegna si intendono franco domicilio.

9.2 Per le prestazioni contrattuali che comprendono l'installazione, il montaggio o altri lavori compresi nel contratto d'opera, il rischio viene trasferito al momento dell'accettazione, per le consegne con ingresso presso il punto di ricevimento indicato da VitalAire e con ritiro da parte di VitalAire il rischio viene trasferito con la consegna della cosa.

9.3 Tutte le spedizioni devono essere accompagnate da una lista di imballaggio o da una bolla di consegna contenente informazioni sul contenuto e il numero d'ordine completo. In caso contrario, i ritardi nella gestione della spedizione non possono essere imputati a VitalAire. Le consegne parziali o complementari devono essere contrassegnate come tali.

10. **Cauzioni e garanzie.** Su richiesta di VitalAire la parte contraente stipulerà delle cauzioni o delle garanzie di pagamento, adempimento e/o garanzia a favore di VitalAire.

### 11. Prescrizioni in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni

11.1 Le prestazioni contrattuali devono rispettare le prescrizioni in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni applicabili a VitalAire, le autorizzazioni richieste nonché le specifiche, i disegni e altre indicazioni contenute nell'ordine. Spetta alla parte contraente verificare il rispetto di tali elementi.

11.2 Fino al trasferimento del rischio, la parte contraente deve tenere conto autonomamente di eventuali modifiche alle prescrizioni rilevanti per il corretto adempimento del contratto, in particolare a seguito di cambiamenti di leggi o ordinanze. Condizioni generali di acquisto

**12. Imballaggio.** Le prestazioni contrattuali devono rispettare le specifiche del materiale definite da VitalAire e prescrizioni simili. La parte contraente risponde dei danni causati da imballaggi insufficienti ovvero da un trasporto non adeguato.

### 13. Garanzia per vizi occulti e altre garanzie

13.1 Se nell'ambito del controllo della prestazione contrattuale da parte di VitalAire si riscontra un difetto di qualità o quantità, anche i costi del controllo della merce sono a carico della parte contraente, a prescindere che vengano avanzate altre rivendicazioni.

13.2 VitalAire dispone dei diritti di garanzia derivanti dalle leggi senza alcuna restrizione. Indipendentemente da ciò VitalAire ha diritto a richiedere alla parte contraente, a sua scelta, la riparazione del guasto o una fornitura sostitutiva. In tal caso la parte contraente è tenuta a farsi carico di tutte le spese necessarie per la riparazione del guasto o la fornitura sostitutiva.

13.3 Si applica il termine di garanzia stabilito dalla legge, calcolato a partire dal trasferimento del rischio, salvo quanto diversamente pattuito nell'ordine.

13.4 Se vi è ragione di credere che la parte contraente non effettuerà la riparazione entro la scadenza utile, e VitalAire ha interesse all'esecuzione immediata della prestazione per evitare un proprio ritardo o per altra urgenza, VitalAire può procedere alla riparazione autonomamente o incaricando un terzo, senza fissare alcun termine e a spese della parte contraente. Se la prestazione contrattuale non viene eseguita nel rispetto del termine, si può presumere che la riparazione non avverrà nei termini previsti.

13.5 La mancata esecuzione o l'esecuzione non conforme del contratto da parte della parte contraente autorizza VitalAire alla risoluzione di tutti i rapporti contrattuali in essere con la parte contraente che si basano sulla consegna regolare della merce o sulla fornitura regolare di prestazioni di servizio o d'opera. Questo non si applica qualora la parte contraente possa dimostrare che un errore di questo tipo non si verificherà più in futuro.

13.6 I parametri delle prestazioni indicati dalla parte contraente valgono come garanzia.

13.7 La parte contraente si impegna a tenere a disposizione per un periodo di 2 anni i pezzi di ricambio per le merci che ha fornito.

### 14. Responsabilità

14.1 La parte contraente esonera VitalAire dalla responsabilità per qualsivoglia perdita, danno, costo, responsabilità o spesa (compreso il rimborso di tutte le spese legali) e da qualsivoglia rivendicazione di terzi basata su o conseguente a violazioni del contratto o atti illeciti (inclusa, ma non limitatamente a, la negligenza) imputabile alla parte contraente, ai suoi collaboratori e a terzi di cui la parte contraente si è avvalsa per l'esecuzione del contratto.

14.2 La parte contraente deve assicurarsi in modo appropriato dai rischi per le responsabilità così come definite nella presente disposizione e in caso di necessità deve concedere a VitalAire la possibilità di visionare la polizza di assicurazione.

### 15. Diritti di protezione

15.1 La parte contraente risponde di eventuali violazioni dei diritti di terzi in relazione alla propria prestazione contrattuale.

15.2 Qualora VitalAire sia chiamato in causa da terzi a riguardo, la parte contraente è tenuta, a prima richiesta scritta, a esonerare VitalAire da qualsiasi responsabilità relativa a tali rivendicazioni.

15.3 L'obbligo di esonero della parte contraente si riferisce a tutte le spese che VitalAire deve sostenere a causa o in relazione alle rivendicazioni di un terzo.

### 16. Documenti, file stampabili

16.1 La parte contraente si impegna a non cedere a terzi, senza l'autorizzazione scritta di VitalAire, i documenti e i file stampabili VitalAire, né a utilizzarli per scopi diversi da quelli stabiliti nel contratto e a restituirli a VitalAire non appena VitalAire lo richieda.

16.2 I file stampabili saranno forniti spontaneamente a VitalAire in un formato editabile su un supporto dati adatto, quale stick USB, CD, DVD. Tutti i diritti trasferibili di proprietà intellettuale relativi ai file stampabili, come ad esempio i diritti di riproduzione, diffusione, modifica e ritrasmissione, devono essere trasferiti al momento dell'esecuzione dalla parte contraente a VitalAire per l'utilizzo esclusivo.

16.3 Gli errori commessi dalla parte contraente nella documentazione, così come gli errori conseguenti, sono a suo carico. Forza maggiore VitalAire e la parte contraente non rispondono del mancato adempimento degli obblighi contrattuali per eventi dovuti a «forza maggiore». Per «forza maggiore» si intendono circostanze imprevedibili e oggettivamente inevitabili che si verificano dopo la conclusione del contratto, quali le catastrofi naturali. In tal caso i termini contrattuali convenuti si intendono prolungati per la durata dell'impedimento, più un termine di avviamento appropriato.

**17. Dichiarazione sulla protezione dei dati.** VitalAire raccoglie e tratta i dati personali nella misura necessaria per l'adempimento degli obblighi contrattuali. Per informazioni più dettagliate si rimanda alla nostra Privacy Policy, consultabile su [www.vitalaire.ch](http://www.vitalaire.ch).

**18. Codice di condotta.** VitalAire rimanda ai principi generali contenuti nel Codice di condotta di VitalAire e nel Codice di condotta anti-corruzione «Anti-Corruption Code of Conduct» (entrambi consultabili su [www.vitalaire.ch](http://www.vitalaire.ch)). Il fornitore si attiene ai principi ivi contenuti e attua e continuerà a attuare le direttive e le procedure volte a promuovere il rispetto delle leggi e delle norme in materia di contrasto alla corruzione vigenti nel proprio paese.

**19. Clausola salvatoria.** Se le disposizioni delle presenti CGA dovessero essere dichiarate nulle, in tutto o in parte, viene fatta salva la validità delle restanti disposizioni.

**20. Luogo dell'adempimento.** Salvo quanto disposto diversamente nell'ordine, luogo dell'adempimento è la sede sociale di VitalAire.

### 21. Legge applicabile e giurisdizione

Foro competente esclusivo è il tribunale di Berna. Si applica esclusivamente il diritto svizzero ad eccezione delle norme di diritto internazionale privato e delle convenzioni internazionali, in particolare la legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (SR 291) e la Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci (SR 0.221.211.1).

**22. Entrata in vigore.** Le presenti CGA entrano in vigore il 01.07.2021 e sostituiscono tutte le precedenti condizioni di acquisto. Fino alla stipula di nuove condizioni di acquisto si applicano a tutti i rapporti commerciali, anche futuri, con la parte contraente. Sono fatti salvi accordi scritti stipulati con la parte contraente in deroga alle presenti condizioni.